

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XVIII-bis**
n. **66**

XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA
VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2
ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 E (UE) 2024/573 PER QUANTO RIGUARDA L'ESTENSIONE ALLE PICCOLE IMPRESE A MEDIA CAPITALIZZAZIONE DI DETERMINATE MISURE DI ATTENUAZIONE DISPONIBILI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE (COM(2025) 501 FINAL)

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2014/65/UE E (UE) 2022/2557 PER QUANTO RIGUARDA L'ESTENSIONE ALLE PICCOLE IMPRESE A MEDIA CAPITALIZZAZIONE DI DETERMINATE MISURE DI ATTENUAZIONE DISPONIBILI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE (COM(2025) 502 FINAL)

Approvato il 10 settembre 2025

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento e la proposta di direttiva in materia di estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le PMI (COM(2025)501) e (COM(2025)502) (Omnibus IV);

preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui documenti, contenenti delle valutazioni complessivamente positive delle proposte;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame delle proposte;

premesso che:

le due proposte, che estendono alle *small mid-caps* (piccole imprese a media capitalizzazione) alcune disposizioni applicate alle PMI allo scopo di favorirne l'espansione, si inseriscono nel contesto delle azioni volte al rilancio della competitività dell'UE e dell'agenda di attuazione e semplificazione per razionalizzare le normative e ridurre gli oneri di comunicazione di almeno il 25 per cento per tutte le imprese e di almeno il 35 per cento per le PMI;

questi obiettivi sono pienamente condivisibili in linea con quanto sostenuto nelle relazioni del Governo;

tenuto conto che:

le *small mid-caps* rivestono particolare rilevanza nel panorama dell'UE rappresentando il 13 per cento dell'occupazione ed essendo presenti in ecosistemi industriali fondamentali come l'elettronica, il settore aerospaziale e della difesa e l'energia: in particolare, le relazioni del Governo stimano che in Italia operino circa 3.400 *small mid-caps* con un fatturato totale di oltre 500 miliardi di euro;

è necessario evitare che tali imprese, operando in settori chiave per la competitività dell'UE e affrontando sfide analoghe alle PMI, si trovino a dover applicare norme che riguardano le grandi imprese non appena crescono oltre il segmento delle PMI, pertanto, in linea con le indicazioni contenute nel rapporto Draghi e nel rapporto Letta, è urgente intervenire per garantire la proporzionalità del diritto dell'UE;

osservato che:

l'identificazione delle *small mid-caps* dovrebbe essere funzionale non solo alla riduzione degli oneri amministrativi a loro carico, bensì anche alla previsione di misure di sostegno ad esse dedicate,

contestualmente è necessario agire perché ciò non determini conseguenze indesiderate per le PMI, come la riduzione del sostegno finanziario a loro destinato;

è auspicabile inserire nel regolamento GDPR un puntuale riferimento alle nozioni di PMI e *small mid-caps* in modo da aumentare la coerenza del sistema normativo e chiarire che il riferimento alle organizzazioni con meno di 750 dipendenti non include le pubbliche amministrazioni;

è condivisibile la richiesta contenuta nelle relazioni del Governo riguardo alla necessità di chiarezza e semplificazione nella qualificazione dimensionale delle imprese, che trova diverse declinazioni in funzione degli ambiti di intervento, al fine di agevolare l'azione delle Amministrazioni e delle stesse imprese;

la Commissione europea non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto motivando questa scelta con la mancanza di opzioni strategiche pertinenti e con la portata mirata delle modifiche proposte, che si basano sull'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione; la Commissione europea ha invece pubblicato un documento di lavoro in cui è contenuta una quantificazione prudentiale dei risparmi attesi, stimati tra i 79,2 e i 93,3 milioni di euro all'anno;

la predisposizione di un'apposita valutazione di impatto sarebbe in realtà necessaria per poter valutare l'efficacia della soluzione proposta: come già rilevato in più occasioni dalla XIV Commissione, è in generale molto discutibile e non coerente con il Protocollo n. 2 allegato ai Trattati che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione in avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo non siano accompagnate dalla valutazione di impatto;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che le basi giuridiche su cui si fondano le proposte sono correttamente individuate rispettivamente negli articoli 16, 114, 192, paragrafo 1, e 207, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per quanto riguardo la proposta di regolamento, e negli articoli 53, paragrafo 1, e 114 del TFUE, in relazione alla proposta di direttiva;

ritenute le proposte conformi al principio di sussidiarietà in quanto, come sostenuto anche dal Governo, l'azione coordinata a livello europeo risulta più efficace rispetto a interventi nazionali dato che gli obblighi imposti alle imprese sono assunti a livello dell'UE e possono pertanto essere modificati soltanto a livello di Unione;

considerate le proposte complessivamente coerenti anche con il principio di proporzionalità poiché gli interventi da esse prospettati sono limitati a quanto necessario per garantire che le *small mid-caps* traggano beneficio dal quadro giuridico applicato alle PMI, anche in termini di riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi;

ritenuto comunque opportuno monitorare attentamente quest'ultimo aspetto nel corso dei negoziati interistituzionali al fine di assicurare che lo sviluppo della categoria di piccole imprese a media

capitalizzazione non vada a detimento dello spazio politico e finanziario garantito dall'UE alle PMI;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORMI

le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.



190182159260